



# ***COMUNE DI CALDERARA DI RENO***

**Provincia di Bologna**

## **REGOLAMENTO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO SINGOLO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 67 DEL 30/10/2014  
IN VIGORE DAL 30/10/2014**

## **Regolamento delle Libere Forme Associative e del Volontariato Singolo**

### **Art. 1 - Principi generali:**

Il Comune di Calderara di Reno, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, con l'obiettivo di riconoscere e dare espressione al valore sociale e alla funzione dell'attività di volontariato, promuove e favorisce tutte le attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro:

- tramite le Libere Forme Associative;
- individualmente - intendendo con ciò la volontà del singolo cittadino di mettersi a disposizione della propria comunità in modo spontaneo, gratuito, per fini di solidarietà e di promozione sociale.

Il Comune di Calderara di Reno riconosce nelle espressioni dell'associazionismo e nelle prestazioni volontarie senza fini di lucro una risorsa fondamentale per rappresentare i bisogni dei cittadini e interagire con l'Amministrazione, nella realizzazione delle politiche sociali, culturali, ambientali e sportive.

Il Comune di Calderara di Reno accoglie positivamente le manifestazioni di interesse provenienti dai volontari, singoli o associati, ovvero sollecita a sua volta con proposte specifiche, la partecipazione e la collaborazione dei volontari.

### **Art. 2 - Definizioni:**

Sono considerate Libere Forme Associative tutti gli organismi liberamente costituiti che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi a carattere umanitario, culturale, scientifico, artistico, ambientale, sociale, ricreativo e sportivo, che abbiano sede nel Comune di Calderara di Reno.

Sono considerati volontari singoli i singoli cittadini che dichiarano liberamente la propria volontà di svolgere attività solidaristiche senza percepire alcun compenso nelle specifiche aree tematiche e nei servizi individuati dal Comune, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

### **Art. 3 –Registro Comunale delle Libere Forme Associative e Registro Comunale del Volontariato singolo - finalità:**

Il Comune di Calderara di Reno redige e aggiorna:

- il Registro Comunale delle Libere Forme Associative, allo scopo di promuovere la cittadinanza attiva e la coesione sociale, riconoscendo il valore delle forme associative che hanno sede o unità operative locali nel territorio comunale;
- il Registro Comunale del Volontariato singolo, allo scopo di attivare forme di collaborazione con i singoli cittadini interessati a svolgere attività solidaristiche integrative dei servizi comunali, senza fini di lucro e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.

### **Art. 4 –Consulta dell'Associazionismo**

L'Amministrazione favorisce l'istituzione della Consulta dell'Associazionismo che riunisca le Libere Forme Associative iscritte nel Registro, al fine di creare un organismo con funzione consultiva e propositiva e per favorire il coordinamento tra le Libere Forme Associative e l'Amministrazione Comunale.

La Consulta si dovrà dotare di un proprio regolamento sottoscritto da tutte le associazioni partecipanti che ne individuino: organi, finalità, funzionamento e rappresentanza.

## **Registro Comunale delle Libere Forme Associative**

### **Art. 5 - Requisiti di iscrizione delle Libere Forme Associative**

1. Per iscriversi al Registro Comunale delle Libere Forme Associative sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. ordinamento interno a base democratica, caratterizzata da organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
- b. assenza di qualsiasi scopo di lucro;
- c. assenza di diritti di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che colleghino in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- d. assenza di discriminazioni all'ammissione degli associati in merito a condizioni fisiche, sociali, economiche, di genere, età, etnia, orientamento religioso, orientamento sessuale;
- e. sei mesi di effettiva costituzione della Libera Forma Associativa;
- f. Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate.

I punti di cui alle lettere a ,b,c,d devono essere espressamente dichiarati nello Statuto.

2. Le Libere Forme Associative devono avere sede nel territorio comunale o unità operative locali che svolgono la propria attività con continuità dimostrando di avere presenza attiva sul territorio. Le sezioni locali di associazioni nazionali all'atto dell'iscrizione debbono presentare la documentazione prevista al Punto 5a) della DGR 978/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono esclusi dalla iscrizione al Registro i seguenti soggetti: organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici dei propri associati, associazioni professionali e di categoria.

#### **Art. 6 - Iscrizione nel Registro delle Libere Forme Associative**

1. La domanda d'iscrizione, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal legale rappresentante della Libera Forma Associativa.

Nella domanda devono essere specificati:

- a. la denominazione della Libera Forma Associativa ;
- b. l'ubicazione della sede legale e operativa ;
- c. nome e generalità del legale rappresentante;
- d. nome e recapito del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune;
- e. recapito telefonico e indirizzo e.mail dell'Associazione;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia dello statuto;
  - b. elenco nominativo delle cariche sociali;
  - c. descrizione delle finalità della Libera Forma Associativa;
  - d. relazione sull'attività svolta e sui programmi che si intendono realizzare;
  - e. ultimo bilancio o rendiconto approvato, fatta eccezione per il caso di realtà costituitasi da meno di un anno, per la quale corre, invece, l'obbligo di provvedere in tal senso solo dopo avere approvato il primo bilancio e, comunque, entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'iscrizione al Registro;
2. Il procedimento si conclude con determinazione dell'ufficio competente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa.
3. Ogni variazione o aggiornamento dei dati forniti con la domanda d'iscrizione devono essere tempestivamente comunicati al Servizio competente.

#### **Art. 7 - Cancellazione dal Registro delle Libere Forme Associative**

1. La cancellazione avviene con determinazione per:

- a) richiesta diretta della Libera Forma Associativa;
- b) provvedimento motivato del Responsabile di Settore per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) mancata risposta entro i termini previsti dalle procedure periodiche di revisione.

#### **Art. 8 - Revisione del Registro delle Libere Forme Associative**

Ogni 3 anni il Comune invierà alle Libere Forme Associative registrate una scheda da compilare per verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro. In caso di mancata risposta o perdita dei requisiti si provvederà alla cancellazione dopo averne dato comunicazione.

#### **Art. 9 – Struttura e pubblicazione del Registro**

Il Registro si compone di un elenco in ordine alfabetico delle Libere Forme Associative iscritte. Allo scopo di promuovere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alle Libere Forme Associative e la cooperazione fra esse, saranno pubblicati sul sito comunale denominazione, recapito telefonico, mail, sito, ambito di intervento e finalità dell'Associazione.

### **Registro Comunale del Volontariato singolo**

#### **Art. 10 - Requisiti dei volontari singoli**

I singoli volontari che vogliono iscriversi al Registro Comunale del Volontariato singolo debbono possedere i seguenti requisiti:

1. età non inferiore a 18 anni;
2. legalmente residente, domiciliato o lavoratore nel territorio comunale;
3. idoneità psicofisica accertata per mezzo di certificato del medico curante.

#### **Art. 11 - Iscrizione al Registro del Volontariato singolo**

Le domande vanno presentate utilizzando apposito modulo all'ufficio preposto. Nel modulo andranno indicate, oltre alle generalità complete del volontario, le attività per le quali egli si rende disponibile, specificando eventuali cognizioni tecniche e pratiche in possesso e/o esperienze maturate nell'ambito scelto. L'iscrizione avviene automaticamente con la presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti.

#### **Art. 12 – Aree tematiche individuate e descrizione delle attività**

E' previsto lo svolgimento di attività esclusivamente solidaristiche prestate in modo spontaneo e gratuito con caratteristica di complementarietà e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune nelle seguenti aree tematiche:

- servizi sociali;
- servizi tecnico/ambientali;
- servizi culturali/sportivi;
- servizi scolastici/educativi.

L'elenco delle attività di intervento allegato al presente regolamento (allegato A), costituisce un esempio di repertorio delle attività realizzabili con la collaborazione dei singoli volontari.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di ampliare l'elenco delle aree di attività nel rispetto della normativa vigente e applicabile.

Allo scopo di rendere l'elenco delle attività maggiormente rispondente ai bisogni del territorio le aree tematiche e le attività possono essere modificate con delibera di giunta .

### **Art 13. Avvio del rapporto di collaborazione fra il Comune e il volontario**

Il Responsabile del Settore competente per attività, interessato alla collaborazione con il volontario:

- a) accerta che i volontari candidati allo svolgimento delle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) provvede con apposita determinazione ad approvare il Piano di Attività:
  - Il tipo di attività da svolgere
  - il programma delle attività
  - il numero delle ore previste e i luoghi di svolgimento
  - il percorso formativo, anche in merito alla sicurezza
  - la copertura assicurativa
  - il nome del referente responsabile dell'esecuzione delle attività a cui è attribuito il compito di coordinare e seguire il volontario.
- c) il Piano delle Attività deve essere sottoscritto dal volontario prima dell'avvio delle attività.

Per le attività in cui è richiesto il possesso di requisiti specifici viene verificata l'idoneità dei volontari con riferimento alla normativa vigente.

### **Art. 14 - Coordinamento delle attività**

I volontari singoli debbono rapportarsi con il referente responsabile dell'esecuzione delle attività, al quale compete:

- a. organizzare la formazione tecnica preventiva e, se necessario, quella in materia di sicurezza.
- b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli eventuali beneficiari;
- c. accertarsi che queste vengano svolte secondo quanto previsto dal piano di attività e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c. verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari, effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;
- d. segnalare al Responsabile di Settore eventuali anomalie nello svolgimento del Piano di attività.

### **Art. 15 – Spese per le attività**

L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo né dal Comune di Calderara di Reno, né dall'eventuale beneficiario.

Le spese che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività del volontario sono a carico del Settore per il quale presta la propria opera.

Di norma non è previsto il rimborso spese del volontario. Saranno valutate ai fini di un eventuale rimborso esclusivamente spese sostenute direttamente dal volontario e connesse all'attività, se:

- oggettivamente necessarie e preventivamente concordate con il Responsabile del Settore, che per loro natura o circostanze non possano che essere sostenute dal volontario;
- resesi necessarie a seguito di circostanze imprevedibili al momento dello svolgimento delle attività.

In ogni caso, al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.

### **Art. 16 - Compiti e responsabilità del Comune**

L'Amministrazione Comunale dichiara di avvalersi di volontari singoli per le attività solidaristiche individuate, solo se non realizzabili mediante convenzione con Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale, iscritte al Registro di cui al presente Regolamento.

Con la prestazione volontaria nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte.

L'Amministrazione si impegna:

- a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai volontari impegnati in attività che richiedono competenze particolari e specifiche, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alla formazione;
- a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento e sul programma delle attività approvate;
- a garantire ai volontari – con oneri a proprio carico - adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi nel regolare svolgimento delle attività del progetto.

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi tali da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

L'Amministrazione fornisce ai volontari le eventuali attrezzature richieste per l'attività, nonché apposito cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità dei volontari.

#### **Art. 17 – Collaborazione fra volontari singoli e le Libere Forme Associative**

L'Amministrazione, per agevolare forme di collaborazione reciproca fra il volontario singolo e le Libere Forme Associative iscritte nel Registro, fornisce a quest'ultime il nominativo del volontario, se da questi autorizzata. A tale scopo la Libera Forma Associativa interessata a contattare i volontari singoli presenta motivata richiesta scritta.

#### **Art. 18 - Cancellazione**

La cancellazione del nominativo di un volontario dal Registro può avvenire per:

- a. espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- b. gravi negligenze nello svolgimento delle attività riscontrate e comunicate in forma scritta dal Settore competente o su segnalazione da parte dei beneficiari delle attività stesse;
- c. ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività sottoscritte nel Piano di Attività;
- d. perdita di requisiti;
- e. mancata risposta entro i termini previsti dalle procedure periodiche di revisione;
- f. decesso del volontario.

#### **Art. 19 - Revisione**

Annualmente il Comune invierà ai volontari una scheda di aggiornamento da compilare per verificare la volontà di permanere nel Registro, oltre a richiesta di autocertificazione del mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 10. In caso di mancata risposta si provvederà alla cancellazione.

#### **Art. 20 – Responsabilità**

Il volontario è direttamente e personalmente responsabile per danni a persone e a cose derivanti da comportamento doloso e negligente nello svolgimento delle attività, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 21 – Disposizioni transitorie**

Le Associazioni iscritte all'Albo delle Forme Associative del Comune di Calderara di Reno alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte d'ufficio nel nuovo Registro delle Libere Forme Associative. Con il presente atto è abrogato l'art. 19 del Regolamento della partecipazione popolare.

## ALLEGATO A

### **Elenco attività** (a titolo esemplificativo):

- Attività di sorveglianza (es. in occasione di manifestazioni pubbliche, orari e luoghi di entrata e uscita alunni, ecc.)
- Attività di monitoraggio e segnalazione (es. monitoraggio pulizia area, presenza rifiuti abbandonati, illuminazione pubblica malfunzionante, ecc.)
- Attività di supporto e assistenza organizzativa ( es. in occasione di mostre, spettacoli, iniziative di piazza: distribuzione volantini, sistemazione sedie)
- Attività rivolte al decoro urbano (es. piccoli interventi di pulizia e manutenzione, pulizia dell' area di sgambamento dei cani, svuotamento dei cestini, pulizia intorno ai cassonetti dei rifiuti, piccola attività di giardinaggio o simili, raccolta foglie nell'area scolastica, interventi specifici nella giornata dedicata all'ambiente, pulizia spazi comuni non raggiunti dallo spazzaneve in caso di nevicate)
- Attività di supporto a favore di persone anziane, bambini e disabili (es. accompagnamento alla spesa, dal medico, socializzazione, intrattenimento, piccoli servizi domestici )
- Attività in caso di calamità naturali o eventi atmosferici straordinari